

AUTO

**COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR 21

DATA: 30.06.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ULTERIORI RIDUZIONE TARI ANNO 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 19,00 in una sala consiliare del Palazzo Comunale ed in modalità telematica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto;

Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA (Misure urgenti-normativa COVID 19), che è stata notificata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
MANUEL ACHILLE-SINDACO	SI		GRETA NOBILI	SI	
LUCIA CROTTA	SI		ADA DEBORA RISI		SI
ENNIO STEFANO POGGI	SI		IVAN ELFI		SI
REMO DORIGATI	SI		DONATO PILLA		SI
ELEONORA CROTTA	SI				
BENITO GALLINI	SI				
RICCARDO AMEDEO FILIPPINI	SI				

Assegnati n.11

Presenti N. 8

In carica n.11

Assenti : n. 3

Gli intervenuti sono in numero legale..

Presiede il Sig. MANUEL ACHILLE nella sua qualità di SINDACO Partecipa con funzioni consultive, referenti ,di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000)il Segretario Comunale dr.Umberto Fazio Mercadante;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 18 aprile 2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI.

Dato atto che l'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare, modificare o integrare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le modifiche in materia di tributi locali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1. comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

Dato atto che l'art. 19 comma 4 del citato regolamento comunale per l'applicazione della TARI dispone espressamente : "Il comune può deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dai commi precedenti. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso."

Rilevato che l'art. 2 D.L. 6 marzo 2014 n.16 ha modificato in diritto la suddetta disposizione regolamentare, eliminando il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, imposto alle autorizzazioni di spesa dalla L. 147/2013 (manovra finanziaria 2014).

Ravvisata la necessità di introdurre ulteriori riduzioni tariffarie per l'anno 2021 rispetto a quelle già disciplinate dal regolamento comunale TARI, al fine di ottenere una maggiore equità nei criteri di riparto del costo complessivo del servizio rifiuti fra i vari contribuenti.

Considerato di voler approvare per l'anno 2021 le seguenti ulteriori riduzioni delle tariffe :

- Abitazioni con unico occupante ___30%;
- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, limitatamente ad una sola abitazione (oltre l'abitazione di residenza anagrafica in territorio comunale), purché venga dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune ___10%;
- Abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre sei mesi all'anno ___30%;
- Abitazioni rurali occupate da imprenditori agricoli a titolo principale IAP, così come definiti dalla normativa vigente ___10%;

Le suddette riduzioni operano per l'anno 2021 e devono essere richieste entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione TARI.

Dato atto che la copertura relativa alle minori entrate derivanti dall'introduzione delle suddette riduzioni, viene garantita da risparmi di spesa in termini di costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2021 e pertanto verrà assicurata la copertura del 100% dei costi così come previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

Acquisti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

il parere **favorevole** del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

il parere **favorevole** del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il parere del Revisore del Conto;

Con voti UNANIMI FAVOREVOLI dei presenti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2021 le seguenti ulteriori riduzioni delle tariffe :

-Abitazioni con unico occupante ___ 30%;

-Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, limitatamente ad una sola abitazione (oltre l'abitazione di residenza anagrafica in territorio comunale), purché venga dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune ___ 10%;

-Abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre sei mesi all'anno ___ 30%;

-Abitazioni rurali occupate da imprenditori agricoli a titolo principale IAP, così come definiti dalla normativa vigente ___ 10%;

Le suddette riduzioni operano per l'anno 2021 e devono essere richieste entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione TARI.

2. Di stabilire che le suddette riduzioni avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, così come disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

3. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267;

Con voti UNANIMI FAVOREVOLI dei presenti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. _21 DEL 30.06.2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.

Li 30.06.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Valeria Picchi

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole 49 COMMA 1 "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" del D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012

Li 30.06.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Valeria Picchi



Comune di Romagnese

Provincia di Pavia
P.za Castello 1 - CAP 27050
C.F. 80004910206 - P. IVA 00475450185
Tel 038358001 - Fax 0272470484
E-Mail comune.romagnese@virgilio.it

Verbale n.50 del 29.06.2021

**PARERE sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 21
30.06.2021 APPROVAZIONE ULTERIORE RIDUZIONE TARI ANNO
2021.**

Il sottoscritto dott. Jacopo Marchetti, revisore dei Conti del Comune di ROMAGNESE (PV):

-Considerato che la disciplina TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15 bis del dl 34/2019;
- dall'art. 57 bis comma 1 lett. B) del dl 124/2019;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto la nuova disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Dato atto che l'art. 19 comma 4 del citato regolamento comunale per l'applicazione della TARI dispone espressamente: "Il comune può deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dai commi precedenti. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso."

Rilevato che l'art. 2 D.L. 6 marzo 2014 n.16 ha modificato in diritto la suddetta disposizione regolamentare, eliminando il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, imposto alle autorizzazioni di spesa dalla L. 147/2013 (manovra finanziaria 2014).

Ravvisata la necessità di introdurre ulteriori riduzioni tariffarie per l'anno 2021 rispetto a quelle già disciplinate dal regolamento comunale TARI, al fine di ottenere una maggiore equità nei criteri di riparto del costo complessivo del servizio rifiuti fra i vari contribuenti.

Considerato di voler approvare per l'anno 2021 le seguenti ulteriori riduzioni delle tariffe:

-Abitazioni con unico occupante ___ 30%;

-Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, limitatamente ad una sola abitazione (oltre l'abitazione di residenza anagrafica in territorio comunale), purché venga dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune ___ 10%;

-Abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre sei mesi all'anno ___ 30%;

-Abitazioni rurali occupate da imprenditori agricoli a titolo principale IAP, così come definiti dalla normativa vigente ___ 10%;

Le suddette riduzioni, operano per l'anno 2021 e devono essere richieste entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione TARI.

Dato atto che la copertura relativa alle minori entrate derivanti dall'introduzione delle suddette riduzioni, viene garantita da risparmi di spesa in termini di costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2021 e pertanto verrà assicurata la copertura del 100% dei costi così come previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

Richiamato altresì l'art.239 comma 1 lettera b) n.7 del dlgs 267/2000 , come modificato dall'art.3 del dl 10.10.2012 n. 174 convertito in legge n.213/2012, il quale prevede che il Revisore esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

-vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

-visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile dell'area economica finanziaria ai sensi dell'art.49 d.Lgs 267/2000 s.m.i.;

-Visto lo statuto comunale;

-visti il d.Lgs 267/2000, lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la APPROVAZIONE ULTERIORI RIDUZIONI TARI ANNO 2021 .

IL REVISORE DEL CONTO
Dott. Jacopo Marchetti



